

TI_GERICHTE 52.2015.47 vom 17. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.47

FR: TI_GERICHTE 52.2015.47 du 17 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2015.47 del 17 marzo 2015

Regeste

Incarico diretto per prestazioni di progettazione. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione

Erwägungen

E. 37

della legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), sono considerate decisioni impugnabili: a) gli elementi del bando; b) l'esclusione dell'offerente; c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva; d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura; che analoga disciplina è contemplata dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3); in effetti, l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'inserimento di un offerente in una cosiddetta lista permanente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, l'esclusione dell'offerente, l'aggiudicazione, la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura; che contro tali decisioni è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb rispettivamente art. 15 cpv. 1 e 2 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2011 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004; DLCIAP; RL 7.1.4.1.4); che, nel caso concreto, la VIMM non ha conferito alcun incarico diretto all'architetto Botta, né ha stipulato con il medesimo un qualsiasi contratto per la progettazione della nuova Valascia: lo hanno dichiarato a più riprese in questa sede sia la citata società (cfr. risposta 12 febbraio 2015, pag. 5, 6 e 11; duplica 6 marzo 2015, pag. 2 e 4), alla quale questo Tribunale aveva ingiunto di produrre i relativi atti (cfr. ordinanza 3 febbraio 2015), sia il predetto professionista (cfr. risposta 4 febbraio 2015); che a prescindere dal quesito di sapere se la VIMM ricada o meno nel campo di applicazione soggettivo della legislazione sulle commesse pubbliche (cfr. infra), è dunque certo che - al momento in cui è stato inoltrato il ricorso - non vi era alcuna decisione, segnatamente di aggiudicazione di una commessa, che avrebbe eventualmente potuto essere dedotta dinanzi a questa Corte; che le notizie che si sono susseguite sui media - parzialmente fuorvianti e discordanti (cfr. ad es. articolo di cui all'allegato doc. D e plico doc. E) - non permettono evidentemente di giungere ad altra conclusione; lo stesso ricorrente aveva del resto preso in considerazione l'ipotesi che la resistente non avesse conferito alcun incarico diretto al citato professionista (cfr. suo ricorso, pag. 4 ad 8); da respingere sono le opposte affermazioni addotte con la replica; che nella misura in cui la VIMM ha manifestato l'intenzione di procedere mediante un incarico diretto (cfr. anche doc. 11, risposta 11 febbraio 2015 del Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze, pag.

1), tali dichiarazioni d'intenti non si sono comunque tradotte in una determinazione concreta, semmai suscettibile di essere impugnata; simili dichiarazioni non costituiscono infatti delle decisioni (cfr. ad esempio, STF 5P.84/2005 del 4 luglio 2005, consid. 3.2; Felix Uhlmann , in: Waldmann/Weis-senberger, op. cit., ad art. 5 n. 91); che, già per questo motivo, mancando l'oggetto della lite, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile; che non essendovi una decisione impugnata, non vi è neppure un interesse degno di protezione (art. 65 cpv. 1 lett. c LPAm) - pratico e attuale - al suo annullamento rispettivamente all'esame delle censure sollevate con il gravame: nella misura in cui difetta un tale interesse al momento del suo inoltro, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. DTF 137 I 23 consid. 1.3 con rinvii); esigenza, questa, che - riservati casi eccezionali (cfr. DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1), qui non dati - assicura, nell'interesse dell'economia processuale, che il tribunale si pronunci su questioni concrete e non soltanto teoriche (cfr. DTF 136 I 274 consid. 1.3 con rinvii; 133 II 81 consid. 3; STF 1C_69/2011 del 26 maggio 2011, consid. 2.2., in RtiD I-2012 n. 1); che, in queste circostanze, può rimanere aperta la questione di sapere se un'eventuale delibera per incarico diretto delle prestazioni di progettazione da parte della VIMM all'architetto Botta avrebbe disatteso la legislazione sulle commesse pubbliche rispettivamente con quali conseguenze; che, in assenza di una decisione, non vi è neppure un particolare interesse a stabilire se, al momento in cui è stato inoltrato il ricorso, la VIMM ricadesse o meno nel campo di applicazione soggettivo del diritto sulle commesse pubbliche (cfr. art. 2 LCPubb e art. 8 CIAP) non avendo ancora beneficiato di alcun contributo o sussidio da parte dell'ente pubblico per le opere connesse alla delocalizzazione della Valascia; che, sulla questione del sussidio, il Gran Consiglio si pronuncerà peraltro entro breve termine, nell'ambito della decisione che è chiamato a rendere sul messaggio di cui si è detto in narrativa, sul quale si è nel frattempo espressa la Commissione della gestione e delle finanze del legislativo cantonale con rapporto 10 marzo 2015 (cfr. ordine del giorno della seduta del prossimo 23 marzo, trattanda n. 24, sub: www4.ti.ch/poteri/gc/attivita/ordine-del-giorno/); che, tanto meno, questa Corte può pronunciarsi su possibili scenari, che si potrebbero presentare a dipendenza dell'attesa pronuncia del Parlamento; che, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; che l'emaneazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande formulate in via provvisoria dall'insorgente; che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà inoltre un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm) alla VIMM, assistita da un legale; che nella determinazione degli oneri processuali va considerato che il ricorrente ha comunque mantenuto il ricorso, nonostante le risposte di causa della resistente e dell'arch. Botta. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà alla Valascia Immobiliare SA un identico importo a titolo di ripetibili. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
La segretaria